

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Limiti dell'efficacia riflessa del giudicato rispetto ai terzi**

*Dal principio stabilito dall'art. 2909 c.c. - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, "a contrario", che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi. Il giudicato può, tuttavia, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione. Al riguardo va tuttavia precisato che tali effetti riflessi sono impediti quando il terzo sta titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile né che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico, né che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa.*

## **Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 8. 1.2015, n. 57**

*...omissis...*

Con il primo motivo xxxxxx. denuncia violazione dell'art. 324 c.p.c., dell'art. 2909 c.c., in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 7, della L. n. 604 del 1966, art. 1, e dell'art. 2119 c.c.

Censura l'affermazione della Corte secondo cui il precedente giudicato intercorso tra xx. non rilevava nel presente giudizio.

Assume che il recesso si fondava non già su mancanze direttamente rilevanti nei confronti della xx ma per l'indiretto riflesso delle mancanze e dei danni posti in essere dal xx durante il distacco presso xx. per cui, se venivano meno questi ultimi, cadeva anche la fondatezza del recesso in quanto xxx aveva contestato le stesse circostanze lamentate da xxxx e i danni riportati da xxxxxx. stessa.

Il motivo è infondato.

Deve premettersi che il motivo oltre che infondato risulta anche inammissibile per non avere il ricorrente depositato, come imposto dall'art. 369 c.p.c., la sentenza del Tribunale posta a fondamento della sua tesi e che, a suo dire, avrebbe rilevanza nel presente giudizio, né per averne riportato l'integrale contenuto.

Il motivo è, comunque infondato nel merito. La Corte territoriale ha escluso che sui fatti di cui è causa si fosse formato un giudicato opponibile alla Bi. sia in considerazione della mancata partecipazione della società a quel giudizio, sia in quanto gli stessi fatti erano comunque suscettibili di una diversa valutazione da parte del datore di lavoro.

Le affermazioni della Corte non sono censurabili. Deve, infatti, rilevarsi che dal principio stabilito dall'art. 2909 c.c. - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, "a contrario", che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi.

Nella specie, pertanto, è certa la non opponibilità del giudicato a Bi., quale soggetto terzo. Il giudicato può, tuttavia, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione (cfr Cass. n. 2137/2014). A riguardo questa Corte ha, tuttavia, precisato che "tali effetti riflessi sono impediti quando il terzo sta titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile né che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico, né che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa,...." (cfr. Cass. n. 691/2011, n. 7523/2007).

Nella specie tale collegamento di pregiudizialità - dipendenza in senso giuridico che legittima l'efficacia riflessa del giudicato deve essere escluso poiché emergono solo nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti e la soc Bi. è portatrice di diritti ed obblighi autonomi con la conseguenza che non vi sono i presupposti perché si determini detta efficacia riflessa.

Ad ulteriore conferma della fondatezza della decisione assunta dai giudici di merito deve essere sottolineato che il precedente giudizio era volto ad accertare i danni che la xxxxx assumeva di aver riportato sulla base di fatti che nel presente giudizio assumono, invece, una loro specifica rilevanza nell'ambito del rapporto di lavoro ai fini della valutazione della lesione del rapporto di fiducia che deve sussistere tra le parti in vista della prosecuzione del rapporto di lavoro.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione.

Censura l'affermazione della sentenza sul carattere confidenziale e segreto dei dati relativi alla composizione del portafoglio del xxxxxx e delle pubblicazioni xxxx secondo la sentenza inviati alla xxxx mediante posta elettronica; sulla prova che la documentazione corrispondesse ai files; sulla mancanza di prova che le "mail" fossero partite dalla società; sulla mancata valutazione che i destinatari erano amiche del ricorrente e non solo dipendenti della xxxxxxxx e, infine, sull'affermazione che i "files" non erano stati criptati.

Il motivo è infondato. La Corte d'Appello ha valutato correttamente le deposizioni testimoniali e la documentazione, con giudizio immune da vizi che investendo una questione di merito sfuggono al sindacato della Cassazione, concludendo per la sussistenza di un'indebita trasmissione all'esterno di dati riservati mediante l'utilizzo della posta elettronica aziendale ed in presenza di un esplicito divieto di utilizzo di detto strumento per trasmettere a soggetti esterni alla società documenti riservati o comunque documenti aziendali". Il ricorrente si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti formulando in definitiva una richiesta di duplicazione del giudizio di merito, senza evidenziare contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata o lacune così gravi da risultare detta motivazione sostanzialmente incomprensibile o equivoca. Costituisce principio consolidato che "il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione" (Cass. n. 2357 del 07/02/2004; n. 7846 del 4/4/2006; n. 20455 del 21/9/2006; n. 27197 del 16/12/2011).

Deve sottolinearsi inoltre che il N., con riferimento ai dubbi che egli avanza sulla prova che la documentazione corrispondesse a "files" e che le "mail" fossero partite dalla società, non censura adeguatamente quanto riferito dalla Corte circa gli accertamenti sul computer in uso allo stesso e sui messaggi inviati così come riferiti dal teste R. il quale, secondo la Corte, aveva descritto, "in ogni particolare", quanto emerso dal computer. Quanto alle censure svolte dal ricorrente sul carattere riservato dei dati e studi di settore, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha riferito che xxxxxx acquistava da xxxxxi dati e studi di settore e li diffondeva "dopo averli elaborati", evidenziando in tal modo l'indubbio vantaggio per l'operatore esterno cui i dati venivano trasmessi dal Nxxxxxxx senza doverli acquistare e comunque ottenendo un documento sicuramente di esclusiva pertinenza della xxxx Anche con riferimento a tali affermazioni della Corte le censure non sono puntuali non potendo essere limitate all'affermazione del possibile acquisto in rete degli studi di settore che non giustifica la loro trasmissione xxx.

Quanto alle notizie relative alla composizione del portafoglio della xxxx trasmessi all'esterno dal xxxx. a concorrenti la Corte territoriale ha richiamato le dichiarazioni dei testi in base alle quali i dati erano comunicati alla Banca d'Italia, segreti, e comunque non accessibili a tutti.

La censura del ricorrente risulta sostanzialmente intesa a sollecitare una rivisitazione delle prove per testi che, come si è detto, c'inibita a questa Corte in presenza di una congrua e non illogica valutazione della stessa da parte del giudice di merito.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2105 e 2119 c.c., nonché vizio di motivazione. Censura l'affermazione della Corte secondo cui il lavoratore aveva omesso di rendere noto al datore di lavoro o alle autorità competenti le accuse che egli aveva rivolto nei confronti dei dirigenti di xxxxxxx. ed, aveva, invece, divulgato un dossier ai dipendenti della società concorrente xx

Rileva che egli, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, aveva reso edotta la soc xxx. di quanto stava accadendo avendo inviato al xxxxxxxx presidente di xxxx., una relazione. Osserva, inoltre, che l'obbligo di fedeltà non poteva comportare l'omertà o il tollerare reati o la violazione di norme.

La censura è infondata.

La motivazione additiva del penultimo periodo di pag. 5 della sentenza non assume carattere decisivo. Deve rilevarsi che lo stesso ricorrente, a pag. 34 de ricorso, evidenzia che la sentenza impugnata fonda il giudizio sul licenziamento in base ai fatti esposti in precedenza e che "tuttavia (pur non ritenendo il punto autonomamente sufficiente a legittimare il recesso) la sentenza evoca nella parte motiva anche la trasmissione via "email" del memoriale redatto da xxxxx e già inviato al xxx Lo stesso ricorrente sembra escludere qualsiasi carattere decisivo di detto punto, della motivazione della Corte e dunque il motivo risulta, in primo luogo, inammissibile. Va osservato, comunque, che ciò che rimprovera la controricorrente al xxxxxx. è la mancata informazione di eventuali illeciti della sxxxxxA., ove era distaccato, al suo datore di lavoro che era la xxxxx e la divulgazione di tali notizie alla xxxxx le censure sul punto non sembrano cogliere nel segno e ciò a prescindere dall'irrilevanza di tali circostanze nella valutazione della Corte territoriale della legittimità del licenziamento. Per le premesse considerazioni il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente a pagare le spese processuali a favore di ciascuna delle resistenti.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi e d Euro 4.500,00 per compensi professionali. oltre IVA, CP e 15% per spese generali a favore di ciascuna delle controricorrenti. Così deciso in Roma, il 4 novembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice

---